

INCIPIIT

d'intera vicenda trae origine dalle condotte di Tizio assunte nei confronti dei suoi genitori, Nevio e Sempronio, perpetrati al precipuo fine di reperire i soldi per comprare ^{della} droga ed assecondare, così, la sua dipendenza.

OK,
può andare

Al fine di poter vagliare la rilevanza penale delle suddette condotte, astrattamente sussunibili nelle fattispecie incriminate di cui agli artt. 624, 628, 635 c.p., sarà necessario domandarsi se sia applicabile o meno, al caso di specie, la scriminante speciale prevista all'art. 649 c.p. sia applicabile anche alle ipotesi di delitto tentato.

il furto non era però tentato, così come il danneggiamento (sii più preciso nella formulazione)

CORNICE

E' opportuno, quindi, ricostruire il quadro giuridico di

NORMATIVA

riferimento, prendendo le mosse dalla disciplina codicistica dei fatti reati contro il patrimonio ivi rilevanti (e cioè il furto, il danneggiamento e l'estorsione), per poi analizzare l'esimente speciale di cui all'art. 649 c.p..

OK,
corretto lo schema

In primo luogo, l'art. 624 c.p. prevede il reato di furto. Nel delitto in questione, la condotta di colui che sottrae e la incriminata consiste

consistente nella

nella sottrazione con successivo impossessamento della cosa mobile altrui al fine specifico di ottenere un profitto. Si tratta, dunque, di un reato comune, a dolo specifico e destinato a consumarsi nel momento in cui si produce l'evento lesivo, ossia lo spossamento. La disposizione di cui all'art. 624 c.p. va integrata con quanto il successivo art. 625 c.p.,

non è evidente se chi lo detiene e

OK

il quale denota le circostanze aggravanti speciali ^{comperta} la cui ricorrenza nella fattispecie concreta ~~autorizza~~ l'inspiegamento del testamento sensoratorio.

Sempre a tutela del patrimonio, all'art. 635 c.p.,

OK, il legislatore penalizza la distruzione o il deterioramento ^{ma bene} di cose mobili o immobili altrui, d'elemento giu

soggettivo, in questo caso, e' qualificabile nei termini del dolo generico, essendo sufficiente la coscienza e

volonta' del danneggiare; sul versante dell'elemento

OK
corretto
oggettivo, invece, e' necessario che l'azione di danneggiamento sia effettuata da una condotta violenta o minacciosa:

la violenza e la minaccia caratterizzano anche l'illecito

penale di cui all'art. 629 c.p., ossia l'estorsione.

Tra i casi ^{della fattispecie di reato} dell'ipotesi in cui taluno, mediante appunto

violenza o minaccia, costringa talaltro a fare o ad

omettere qualche cosa. Il reato in esame, inoltre, si

caratterizza pure per la consapevolezza dell'agente di

usare violenza (fisica o morale) al fine di procurare a

se' o ad altri un ingiusto profitto, con conseguente

effettivo pregiudizio della persona offesa. Allo luce

di quest'ultimo rilievo, l'intentato non si realizza

il conseguimento dell'ingiusto profitto, che si verifica

con l'ingresso delle res materiali del reato nel

OK
patrimonio dell'agente, il delitto di estorsione

non puo' dirsi consumato. In una simile ipotesi,

Non a
Capo!

per tanto, e' legittimo parlare di tentativo di estorsione.

Sul punto, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 56

c.p., affinché sussista il tentativo e' necessario e sufficiente che siano stati compiuti atti idonei (secondo

il criterio dell'*id quod plerumque accidit*) e diretti

in modo ^{non} equivoco a commettere il reato, ^{non che ovviamente} se l'azione

non si compie o l'evento non si verifica ^{all'interno dell'atto}

In chiusura del titolo del codice penale dedicato ^{inalterabile del reato}

ai delitti contro il patrimonio, il legislatore,

nel bilanciamento di contrapposti interessi ^{contrastanti}

le proprie scelte di politica criminale, ha deciso di

inserire l'art. 643.

Questo ultimo prevede le condizioni in presenza delle

quali di ha commesso alcuno dei reati previsti

negli articoli precedenti (e cioè ^{ovvero} gli artt. 624

e ss. c.p.) non e' penalmente punibile.

Nel novero delle c.d. sceimmanti in questione vale

la pena ricordata, a titolo esemplificativo, l'aver

commesso uno dei suddetti reati nei confronti di

un ascendente o discendente (art. 643, co. 1, n. 2) c.p.).

Fanno tuttavia eccezione a tale regime i delitti

di Furto, estorsione e sequestro di persona,

nonché ogni altro delitto contro il patrimonio,

perpetrati mediante violenza alle persone.

Cio' posto, e' opportuno domandarsi se l'ambito di

Con altro corredo,

formula non

po' meno apprezzabile

(Primo di tale

massimo, parlando,

deve ritenersi che

la condotta dell'agente

non configura

il più la forma

tentata, del delitto

in questione")

il 643 c.p.

Non è una

discriminante,

ma una causa

di esclusione della

penalibilità in

verso stretto

(la condotta è

considerata

comunque illecita

e colpevole, più

non è punibile)

Un'analisi

in merito

quali

nonché

contrapposti

interessi

OK

QUESTO

DI

DIRITTO

Quanto
non ben
contratto

applicazione dell'art. 649 c.p. si estenda anche alle ipote-
si di delitti "solo" tentati a danno di congiunti o s.,
per converso, le cause di non punibilita' in esso previste
sieno applicabili esclusivamente alle fattispecie
di reato consumate in cui, quindi, l'evento delittoso
si sia effettivamente realizzato.

TESI +
MASSIMA

In via del tutto preliminare, sembrerebbe non di
secondaria importanza, individuare la ratio sottesa
all'art. 649 c.p. - Il fondamento di tali scriminanti,

Poteri
già chiarite
in termini più

infatti, andrebbe ragionevolmente ricercato in quelle
ragioni di carattere morale e sociale consistenti e espresse
per certe categorie di familiari. riguardo ai beni
materiali in virtù delle quali si è esclusa la punibilita'
di alcuni reati.

OK

La tolleranza dell'ordinamento nei confronti di detti
illeciti, tuttavia, viene meno laddove, come sopra anticipato,
si configurano ipotesi di delitti contro il patrimonio
commessi con violenza sulle persone. L'intervenzione

Ochis
alle ripetizioni
terminologiche

del legislatore sembrerebbe però limitarsi ai soli casi
di "violenza materiale", intesa come violenza menomazione
dell'altre persona fisica, ~~ca~~ escludendo, invece, quelli
di "violenza morale" (alias: minaccia). A differenza
della violenza fisica, la minaccia è un elemento caratteriz-
zato da maggiore plasticità: invece [si fine della]

configurabilità dei reati di cui ^{sarebbero} sono indifferenti

le sue forme o i suoi modi, potendo la minaccia essere manifesta o implicita, diretta o indiretta, reale o figurata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, ad incutire timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo.

Attesa dunque, la ratio dell'istituto, e le definizioni appena fornite, sembrerebbe che il scriminante ex art. 649 c.p. non si applichi nei soli casi in cui entri in gioco, nel bilanciamento degli interessi, l'esigenza di tutelare l'incolumità fisica del soggetto passivo quale bene giuridico ^{superiore} inviolabile. Tra l'altro, ciò sembrerebbe confermato, sul piano squisitamente formale, giacché la lettera della norma parlerebbe esclusivamente di "violenza alle persone", e non già anche di "minacce" (almeno se, invece, qualcosa ritenuto rilevante, sarebbe stato esplicitato).

Ciò posto, non sembrerebbe logico e ragionevole escludere dall'ambito di applicazione del regime favorevole sopra delineato il delitto tentato. Il tentativo, infatti, non ridurrebbe quale circostanza attenuante del reato consumato, quanto, piuttosto, quale figura autonoma di illecito penale. Chiarita la dimensione ontologica del tentativo, non si potrebbe non concordare sull'assunto che anche il tentativo delitto tentato sia idoneo, laddove commesso con violenza, a ledere concretamente la

Ok

Bene,

ragionamento

corretto

Bene, corretto

anche questo

concetto (anche

se forse i due

problemi andavano

trattati in ordine

inverso)

sfera giuridica personale della vittima.

Ok (anche se forse paternamente esprimersi un po' più chiaramente)

Se, dunque, i reati contro il patrimonio, anche se solo tentati, in quanto commessi con violenza andrebbero esenti dal regime più favorevole dettato dall'art. 69 c.p., non si comprenderebbe perché escludere l'applicabilità di quest'ultimo in relazione ai delitti tentati contro il patrimonio in cui si faccia ricorso o minaccia.

In tal senso sembrerebbe orientata anche la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui: "Il tentativo di estorsione commesso con minaccia in danno del genitore non è punibile ex art. 69 c.p., in quanto le ipotesi criminose che rimangono escluse dalla sua

Ok

operatività concernono, solamente, da un lato, i delitti consumati, dai quali si distinguono per la loro autonomia, le rispettive forme tentate, di cui agli artt. 628, 629, 630 c.p.; e dall'altro, tutti i delitti contro il patrimonio, anche tentati, ma comunque commessi con violenza, con l'esclusione quindi di ogni rilevanza, al fine che interessa, di quelli commessi con minaccia" (Cass., sez. II, 15 marzo 2005, n. 13694).

SOLUZIONE

(Carina, come formula è originale)

In base a quanto fin qui esposto, sembrerebbe doversi rappresentare ai sigg. Nevio e Sempromia l'inadeguatezza della sede penale alla risoluzione della loro situazione.

→ sborona!!
(va bene, ovviamente)

Ma si procede con ordine. In primo luogo, relativamente alla sottrazione di oro e denaro e alla distruzione delle suppellettili nella casa, sebbene sussisterebbero tutti gli estremi per potersi configurare i reati di furto e danneggiamento, la circostanza che l'autore materiale delle condotte sia figlio degli offesi fa scattare la scriminante prevista dall'art. 649 c.p.

OK,
corretto

(Come già detto, infatti, l'art. 649 c.p. alla n. 2), espressamente esclude che sia punibile colui che commette i suddetti delitti nei confronti di un ascendente.

In secondo luogo, ^{anche} ~~purpure~~ il tentativo di Tizio di estorcere denaro ai propri genitori andrebbe esente da pena. Ai sensi dell'art. 648, co. 3, c.p., infatti, l'estorsione (sia nella sua forma tentata che

consumata) sarebbe punibile solo inaddosso il suo autore materiale se fosse avvenuto di violenza (fisica) sulle persone. Dell'incarico prospettazioni di Mevio e Sempronio, invece, sembrerebbe che Tizio si sia limitato a minacciare di attentare all'incolumità fisica dei genitori, senza però mai concretizzare le paventate intenzioni.

Bene,
Considerazioni giuste e ben esperte, OK

In conclusione, non sembrerebbe infondato sostenere che un eventuale procedimento penale a carico di Tizio si concluderebbe con l'archiviazione delle accuse, essendo ^{pienamente} ~~operante~~ nel caso di specie

OK La causa di non punibilità speciale ex art. 645 c.p.